

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Banca non è legata agli interessi della «Daftar» e non contribuisce al finanziamento dei cosiddetti interessi strategici dello Stato né al suo programma nucleare. Di conseguenza, i criteri sostanziali per la designazione di cui ai provvedimenti impugnati non sono soddisfatti nei confronti della Banca e/o il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione nel determinare se tali criteri fossero soddisfatti. Inoltre, il Consiglio non ha applicato il criterio corretto.

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39)

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1)

Ricorso proposto il 12 giugno 2014 — The Goldman Sachs Group/Commissione

(Causa T-419/14)

(2014/C 282/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Goldman Sachs Group, Inc (New York, Stati Uniti d'America) (rappresentanti: W. Deselaers, J. Koponen e A. Mangiaracina, lawyers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, in tutto o in parte, gli articoli 1, 2, 3 e 4 della decisione della Commissione C(2014) 2139 final del 2 aprile 2014, caso AT.39610 — Power Cables, nella parte in cui riguarda il ricorrente; e/o
- ridurre l'ammenda inflitta al ricorrente dall'articolo 2 della decisione;
- condannare la Commissione alle spese

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Primo motivo, secondo cui la decisione impugnata viola l'articolo 101 TFUE e l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato ⁽¹⁾ laddove dichiara che il GS Group è responsabile in solido per la presunta violazione commessa dalla Prysmian.
2. Secondo motivo, secondo cui la decisione impugnata viola l'articolo 2 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 e l'articolo 296 TFUE, in quanto non dimostra in maniera giuridicamente soddisfacente che il GS Group abbia effettivamente esercitato un'influenza decisiva sulla Prysmian nel periodo rilevante.
3. Terzo motivo, secondo cui la decisione impugnata viola l'articolo 101 TFUE e l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003, in quanto viola il principio della responsabilità personale e la presunzione di innocenza.
4. Quarto motivo, secondo cui la decisione impugnata viola l'articolo 101 TFUE e l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003, in quanto viola il principio della certezza del diritto e il principio che la pena deve essere specifica per colui che ha commesso l'infrazione, in quanto la Commissione ha omesso di suddividere l'ammenda.
5. Quinto motivo, secondo cui la Commissione ha violato i diritti della difesa del ricorrente (violazione di requisiti procedurali sostanziali), in quanto la Commissione ha omesso di concedere tempestivamente l'accesso a documenti fondamentali.

6. Sesto motivo, con cui si richiede che il Tribunale riconosca al GS Group la stessa riduzione dell'ammenda inflitta che venga eventualmente riconosciuta alla Prysmian.

⁽¹⁾ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

Ricorso proposto il 12 giugno 2014 — Volkswagen/UAMI (CHOICE)

(Causa T-431/14)

(2014/C 282/55)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) (rappresentante: U. Sander, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 3 aprile 2014, nel procedimento R 2019/2013-1;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «CHOICE», per prodotti e servizi delle classi 12, 28, 35 e 37 — domanda di marchio comunitario n. 11 769 163

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 16 giugno 2014 — Arbuzov/Consiglio

(Causa T-434/14)

(2014/C 282/56)

Lingua processuale: ceco

Parti

Ricorrente: Sergej Arbuzov Arbuzov (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: M. Machytková, P. Radošovský, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, nella parte che riguarda il ricorrente, la decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 26), nonché la decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 111, pag. 91), e
- condannare il Consiglio a sopportare, oltre alle proprie spese, l'integralità delle spese del ricorrente per il procedimento.